

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

31^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 1995

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
BERGONZI (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	9, 10
CARCARINO (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	7
CORRADINI sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	2, 4, 7 e <i>passim</i>
ORLANDO (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	5
PIERONI (<i>Progr. Verdi-La Rete</i>)	3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1612) **ZECCHINO ed altri: Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 10, 15
BUCCIARELLI (<i>Progr. Feder.</i>), relatore alla Commissione	11

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione, n. 3-00642, è del senatore Diana, il quale ha chiesto di rinviarne lo svolgimento ad altra seduta.

Segue un'interrogazione del senatore Pieroni.

PIERONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che le associazioni dei genitori AGE, CGD e AGESC e il rappresentante della CGIL Scuola nell'osservatorio permanente sui libri di testo hanno lanciato una vibrata protesta per gli aumenti annunciati dalle case editrici sui libri stessi, aumenti che oscillano fra il 5 e il 22 per cento, di gran lunga eccedenti il tasso di inflazione programmata;

che le famiglie italiane già spendono in media 400.000 lire l'anno per l'acquisto dei testi della scuola dell'obbligo e 700.000 per quelli delle scuole superiori;

che ci si trova di fronte a un tipico caso di mercato protetto, poichè le famiglie sono costrette ad acquistare quei libri e non altri e le case editrici possono conoscere con largo anticipo il numero delle copie che saranno vendute, evitando perciò di gravare sui costi il normale rischio di impresa;

che il Ministero della pubblica istruzione non ha diramato in materia alcuna circolare e ha convocato l'osservatorio sui prezzi solo il 9 maggio 1995, troppo tardi, cioè, per intervenire su una situazione già largamente compromessa,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda accogliere le richieste per un incontro urgente in materia;

quali atti intenda porre in essere per evitare che si dia corso agli aumenti annunciati.

(3-00659)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Le ragioni sostenute dalle associazioni dei genitori, di cui si fa cenno nell'interrogazione, circa l'esigenza di scongiurare gli aumenti dei libri di testo già adottati per le scuole secondarie nella misura preannunciata dalle case editrici, hanno costituito oggetto di particolare approfondimento in seno all'apposito Comitato permanente, all'uopo riunitosi il 1° giugno scorso, sotto la presidenza del Ministro.

Tale Comitato (del quale fanno parte, com'è noto, anche le associazioni dei genitori oltre ai rappresentanti degli editori, dei librai, dei docenti e delle organizzazioni sindacali), dopo ampia discussione, ha ac-

colto la proposta formulata dallo stesso Ministro di non procedere all'aumento dei prezzi di cui sopra anche in relazione ai temuti effetti sull'inflazione e di tener conto dell'aumentato costo della carta, nel frattempo intervenuto, in sede di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 1996-1997.

A conclusione del dibattito è stato emanato, in data 2 giugno, un comunicato stampa nel quale si annunciava che sarebbe stato costituito, nell'ambito del suddetto Comitato, un gruppo ristretto di lavoro con il compito di approfondire le problematiche emerse dalla discussione e che inoltre, nel mese di ottobre, sarebbe stato organizzato un seminario di studi da dedicare al libro di testo.

Il gruppo di lavoro, costituito in attuazione dell'impegno come sopra preannunciato, in una serie di incontri - ai quali hanno partecipato anche i rappresentanti degli editori, dei librai, dei genitori e delle organizzazioni sindacali e professionali - ha esaminato ed elaborato alcune proposte che, ove ritenute meritevoli di approvazione nelle competenti sedi istituzionali, potranno venire incontro, per il prossimo anno scolastico, alle esigenze degli editori ed alle necessità delle famiglie.

Tali proposte, in ordine alle quali sono stati interessati anche i Ministri delle finanze e dell'industria, sono ora allo studio ai fini delle determinazioni che saranno ritenute possibili.

Quanto poi al suaccennato seminario di studi, sono già stati curati gli adempimenti preliminari ed organizzativi - conclusisi con la predisposizione della bozza del programma relativo alle varie problematiche - e se ne prevede l'effettuazione per i giorni 26 e 27 ottobre prossimi.

PIERONI. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta alla mia interrogazione, della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatto, apprezzando le decisioni intervenute circa l'anno scolastico in corso e le intenzioni dichiarate.

Tuttavia - ed è questo il motivo della mia parziale soddisfazione - quello che in questi giorni si dibatte sulla stampa rileva uno stato di permanente disagio che va affrontato in maniera radicale. Alcuni argomenti, come quello relativo alla presenza della pubblicità nei libri di testo, quello circa la commercializzazione del materiale scolastico (dove ormai, come per l'abbigliamento, si usa materiale «griffato») o quello sul peso degli zainetti degli alunni, andrebbero affrontati in maniera organica per giungere ad una auspicabile regolamentazione del settore. Rispetto a tali questioni sono assai insoddisfatto e le dichiarazioni del Ministro competente riducono le norme di legge a grida manzoniane. Non si attua la legge ed il carico di responsabilità ricade sugli operatori scolastici; essi ricevono spesso dal Ministero circolari piene di buone intenzioni anche se non esistono gli strumenti per attuare le direttive.

La Commissione istituzione è la sede più competente per un riesame complessivo della materia. Sarò grato al Presidente se vorrà coinvolgere anche me, che pure non faccio parte della Commissione, nel momento in cui l'intera materia verrà affrontata in maniera organica.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, farò presente all'Ufficio di Presidenza la sua richiesta che mi sembra meritevole di considerazione.

Segue una interrogazione del senatore Orlando.

ORLANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che in data 25 maggio 1995 veniva presentata l'interrogazione 4-04477 di seguito riportata:

«*Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la circolare ministeriale 24 gennaio 1995, n. 28, "Formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (...) per l'anno scolastico 1994-95", al titolo II, punto 7, recita: "Resta inteso che non dovranno compilare le domande (modello CM1) i presidi ed i docenti (...) nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno scolastico, sanzioni disciplinari superiori alla censura o che hanno assunto la qualità di 'imputato' ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (...)";

che in nota alla stessa circolare è riportato il testo integrale dell'articolo 60 del codice di procedura penale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo consideri corretta detta procedura, soprattutto tenendo conto del fatto che essa, meramente formalistica e palesemente occulta, nega la 'presunzione di innocenza' costituzionalmente garantita ma praticamente calpestata»;

che in data 20 giugno 1995 il preside del liceo scientifico «Masci» di Chieti è stato rinviato a giudizio dal sostituto procuratore M. Flaminio per violenza privata e violenza privata tentata, per fatti legati a provvedimenti adottati in occasione della protesta studentesca dell'autunno 1994;

che in data 21 giugno 1995 è stato rimosso dall'incarico di presidente della commissione per gli esami di maturità presso l'istituto magistrale di Chieti;

che detto fatto comporta, al di là dei giudizi di merito, palese violazione della presunzione di innocenza, con annessi riflessi negativi su tutti i piani, da quello dell'immagine professionale a quello meramente economico,

si chiede di sapere che cosa si intenda, in tempi strettissimi, considerata la rilevanza del caso, fare a fronte di questa evidente violazione di diritti costituzionalmente garantiti.

(3-00741)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Come già riferito all'onorevole interrogante in data 4 agosto ultimo scorso in riscontro alla analoga interrogazione n. 4-04477, la circolare n. 28 del 24 gennaio 1995, recante istruzioni per la formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, al titolo II, punto 7, reiterando peraltro con la medesima formulazione quanto già previsto nella precedente circolare n. 2 del 3 gennaio 1994, reca disposizioni che riguardano la corretta organizzazione dei pubblici servizi e vanno valutate soltanto sotto tale profilo.

È noto d'altra parte che all'attivazione di un procedimento penale nei confronti di un pubblico dipendente l'ordinamento collega il dovere-potere di porre in essere provvedimenti cautelari in attesa che la posizione del dipendente venga chiarita in sede penale.

Considerato peraltro il momento delicato che riveste l'esame di maturità, l'interesse pubblico richiede che le prove si svolgano in un clima di massima serenità, che sugli esaminatori non gravi neppure il minimo sospetto e che si eviti ogni situazione che possa destare allarme nelle famiglie.

In buona sostanza, quanto previsto dalla circolare in parola nei confronti degli insegnanti su cui esiste l'apertura di un procedimento penale non deve intendersi come presunzione di colpevolezza, ma soltanto come una misura prudenziale per evitare ogni situazione di disagio alle operazioni delle commissioni. Giova peraltro precisare che la nomina a membro delle commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 198 del testo unico approvato con decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297, è un atto discrezionale al quale non corrispondono diritti soggettivi bensì interessi legittimi.

In tal senso risulta legittimo e corretto l'atto provveditoriale di annullamento della nomina a presidente di commissione nei confronti del professor Piervincenzo De Lucia, preside del liceo scientifico «Masci» di Chieti, che ha assunto la qualifica di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale dopo la costituzione della commissione, essendo stato rinviato a giudizio per i fatti di cui è cenno nel documento ispettivo.

Non si tratta quindi di un'azione tesa a condannare in qualche modo la persona interessata, bensì di una iniziativa volta a preservarla da situazioni di disagio nelle quali sarebbe incorsa magari involontariamente in virtù del procedimento che era stato iniziato nei suoi confronti.

ORLANDO. Mi dichiaro insoddisfatto, perchè riconosco che da un punto di vista strettamente formale la risposta è ineccepibile, però si dà il caso che dietro il formalismo della risposta stessa si occulti un aspetto decisivo, vale a dire che un operatore scolastico si è venuto a trovare in questa particolare condizione in virtù del corpo di leggi che regolano la vita della scuola. Siamo perfettamente d'accordo sul fatto che a quel punto i provvedimenti assunti erano oggettivi e necessari; tuttavia l'elemento di merito che ha determinato quella conclusione risale a una particolare condizione nella quale si è venuto a trovare l'operatore della scuola.

L'interrogazione aveva essenzialmente la funzione di mettere in risalto l'opportunità di rivedere certi rapporti giuridici e di cominciare a considerare in maniera non demagogica, non incidentale e non occasionale le relazioni tra le diverse componenti del mondo della scuola: docenti, genitori e alunni. Se è vero che da un certo punto di vista si salva la serenità dell'esame di Stato agendo in questo modo, però allo stesso tempo si passa sopra con disinvoltura al fatto che un determinato operatore scolastico non rimane al suo posto e che la stessa condizione di serenità non era stata garantita per tutto il precedente anno scolastico, con evidenti problemi per il funzionamento della scuola.

La mia dunque era fondamentalmente una provocazione in questo senso. Non possiamo permetterci di continuare a considerare la scuola come un dominio all'interno del quale tutti intervengono con capacità decisionale, lasciando invece chi vive quotidianamente quel contesto in

balla della situazione. Siamo arrivati a un punto in cui l'elemento giuridico risulta quasi opprimente nei confronti degli aspetti pedagogici ed educativi.

I lavori, sospesi alle ore 15,55, sono ripresi alle ore 16.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dei senatori Carcarino, Salvato e Bergonzi.

CARCARINO, SALVATO, BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Salerno, con decreto n. 3363/B-14 dell'8 maggio 1995, ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 1995, di vari plessi scolastici elementari, tra cui quello della frazione Bosco del comune di San Giovanni a Piro;

che la frazione Bosco dista dal capoluogo 7,5 chilometri di strada provinciale, tortuosa, in parte sconnessa e particolarmente pericolosa nel periodo invernale;

che la cittadinanza, con sottoscrizione in data 13 gennaio 1995, inviata al provveditore agli studi, al direttore didattico, al distretto scolastico ed al sindaco, aveva evidenziato i motivi di grave disagio e di ingiustizia che avrebbe determinato la soppressione anzidetta;

che il consiglio comunale con deliberazione n. 45 del 16 maggio 1995 ha chiesto la revoca del provvedimento;

che non esistono a tutt'oggi a disposizione del comune mezzi di trasporto idoneo nè personale di accompagnamento;

che la diminuzione di alunni (sicuramente non eccessiva) per il prossimo anno scolastico non è in linea con la dinamica demografica che già dall'anno successivo prevede un aumento di alunni;

che, data la distanza dal capoluogo, si costringono i ragazzi di Bosco a sottoporsi a sacrifici dovendo uscire di casa almeno un'ora prima la mattina e tornare un'ora dopo;

che il disagio degli alunni è maggiorato da due rientri pomeridiani settimanali che, mancando la mensa, li obbligherebbero a compiere il percorso casa-scuola quattro volte al giorno, tutto a danno della didattica e della formazione degli stessi;

che ciò è in conflitto con quanto previsto dall'articolo 2 dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, in cui si evidenzia l'esigenza di tener conto dei disagi degli utenti e gli effetti negativi causati dalle soppressioni di scuole;

che sia la legge n. 426 del 1988 che il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994 prevedono che bisogna tener conto delle condizioni locali di disagio socio-economico, come quelle in questione;

che occorre tener conto anche di quanto previsto dalla legge n. 97 del 1994 per i servizi nelle aree montane;

che tali provvedimenti sono posti in essere contestualmente alla riduzione indiscriminata dei trasferimenti ai comuni, aggiungendo altre spese a fronte di entrate ridotte,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda con urgenza rivedere il provvedimento adottato e ripristinare la

funzionalità della scuola elementare della frazione Bosco del comune di San Giovanni a Piro, dando priorità al bene dell'utente e assolvendo ad un grande compito educativo e formativo.

(3-00780)

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare alla quale si risponde, il competente provveditore agli studi di Salerno ha precisato che la soppressione del plesso di scuola elementare San Giovanni a Piro-Bosco a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996 è stata disposta, in sede di razionalizzazione dei plessi di scuola elementare, non soltanto per il decremento demografico in atto nella frazione, ma prevalentemente per assicurare una migliore qualità del servizio scolastico. In un plesso frequentato da più allievi, infatti, le attività possono essere più rispondenti ai nuovi ordinamenti, si rende possibile l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera nonché di altre attività didattiche e l'integrazione scolastica è più ricca di stimoli.

Quanto alla distanza del plesso della frazione Bosco da quello di San Giovanni a Piro, il provveditore ha fatto presente che ad Acquavera, comune di Roccagloriosa, a circa un chilometro e mezzo dalla frazione in parola, esiste un altro plesso di scuola elementare raggiungibile, nelle peggiori condizioni, in meno di cinque minuti. La circostanza che detto plesso appartenga ad altro comune non costituisce alcun ostacolo, atteso che l'ordinanza ministeriale n. 315 del 1994 prevede la possibilità di stipulare apposite forme di consorzio tra le amministrazioni interessate.

CARCARINO. Signor Sottosegretario, devo dichiarare la mia insoddisfazione per la scarsa attenzione da lei prestata ai contenuti della nostra interrogazione. Quando abbiamo dichiarato che il calo degli alunni non risulta eccessivo nel corrente anno scolastico e che la dinamica demografica prevede al contrario un aumento del loro numero nei prossimi anni, lei non ha introdotto elementi nuovi. È, invece, un argomento importante perchè secondo le previsioni il calo è solo temporaneo e già l'anno prossimo il numero degli alunni aumenterà. Come già affermato nell'interrogazione, riteniamo quindi che il provvedimento di soppressione sia in conflitto con quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 271 del 1990, nonché da varie disposizioni di legge, come la legge n. 426 del 1988 e il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, che prevedono che bisogna tener conto delle condizioni locali di disagio socio-economico.

Non sono affatto soddisfatto della risposta e me ne rammarico perchè non so se gli alunni si potranno recare al sito di Acquavera. Ricordo che la frazione Bosco del comune di San Giovanni a Piro dista sette chilometri e mezzo dal centro abitato, con una strada sconnessa e pericolosa: i disagi saranno gravissimi anche perchè ci risulta che la scuola più vicina non ha i mezzi e le strutture per adeguarsi al tempo prolungato. I disagi saranno forti e gravi, e sono convinto che l'anno prossimo ci troveremo di fronte ad una più ampia platea scolastica.

Mi dispiace dover ancora sottolineare la mia completa insoddisfazione, ma la prego, signor Sottosegretario, di procedere ad una più at-

tenta considerazione delle condizioni di disagio socio-economico che possono scaturire da una simile situazione locale.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni presentate sullo stesso argomento dal senatore Bergonzi.

BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:
che per lo svolgimento degli esami di maturità si è resa necessaria la sostituzione di numerosi commissari d'esame risultati assenti;
che ai commissari «titolari» residenti lontano dalla località sede di esame viene riconosciuta l'indennità di trasferta;
che tale assegno di indennità, come previsto dalla circolare ministeriale n. 63 del 24 febbraio 1995, risulta di entità estremamente esigua;
che sempre secondo detta circolare il diritto all'assegno di indennità non viene riconosciuto ai commissari nominati in sostituzione, pure residenti lontano dalla sede di esame;
che detti commissari, nominati in sostituzione, subiscono un pesante danno economico;
che si è di fronte ad una inaccettabile disparità di trattamento economico tra docenti che svolgono identiche funzioni e mansioni;
che questa sostituzione interessa un numero molto esteso di docenti,
l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Ministro al fine di eliminare questa situazione di inaccettabile e palese disparità, riconoscendo ai docenti commissari nominati in sostituzione l'identico trattamento economico (riferito all'assegno di trasferta) riconosciuto ai titolari.

(3-00798)

BERGONZI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:
che per lo svolgimento degli esami di maturità si è resa necessaria la sostituzione di numerosi commissari d'esame risultati assenti;
che ai commissari «titolari» residenti lontano dalla località sede di esame viene riconosciuta l'indennità di trasferta;
che tale assegno di indennità, come previsto dalla circolare ministeriale n. 63 del 24 febbraio 1995, risulta di entità estremamente esigua;
che sempre secondo detta circolare il diritto all'assegno di indennità non viene riconosciuto ai commissari nominati in sostituzione, pure residenti lontano dalla sede di esame;
che detti commissari, nominati in sostituzione, subiscono un pesante danno economico;
che si è di fronte ad una inaccettabile disparità di trattamento economico tra docenti che svolgono identiche funzioni e mansioni;
che questa sostituzione interessa un numero molto esteso di docenti,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda assumere al fine di eliminare questa situazione di inaccettabile e palese disparità, riconoscendo ai docenti commissari nominati in

sostituzione l'identico trattamento economico (riferito all'assegno di trasferta) riconosciuto ai titolari.

(3-00829)

Propongo che le interrogazioni siano svolte congiuntamente.
Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

CORRADINI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine alla questione rappresentata con le due interrogazioni, di identico contenuto, premetto che i criteri seguiti per la determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità con effetto dall'anno scolastico 1994-1995 sono stati fissati, com'è noto, dall'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha previsto compensi forfettari e la non applicabilità delle norme sul trattamento di missione. La medesima norma ha inoltre fissato in 116 miliardi lo stanziamento complessivo per finanziare la spesa degli esami di maturità per l'anno scolastico 1994-1995.

I criteri per la determinazione degli emolumenti in parola, previsti con decreto interministeriale n. 60 del 21 febbraio 1995, hanno dovuto quindi tener conto della inderogabile esigenza di rispettare tale limite di spesa. Per gli stessi motivi, le norme contenute nell'articolo 3 del predetto decreto interministeriale n. 60 del 1995 sono state finalizzate a limitare quanto più possibile il ricorso a nomine di personale proveniente da comuni diversi da quello sede d'esame.

In un secondo tempo tuttavia il Ministero, al fine di venire incontro ad alcune particolari esigenze di cui ha riconosciuto la manifesta fondatezza, ha apportato, attraverso l'emanazione del decreto interministeriale n. 208 del 15 giugno 1995, alcune modifiche al precedente decreto del 21 febbraio 1995. In quella sede, è stata prevista, tra l'altro, la corresponsione di una quota dell'indennità di trasferta ai membri delle commissioni d'esame nominati dal provveditore agli studi in sostituzione dei membri assenti.

La modifica non ha interessato la generalità dei docenti così nominati, ma esclusivamente quei commissari chiamati per specifiche discipline impartite in un limitato numero di istituti e per le quali, pertanto, non sarebbe stato possibile effettuare nomine nell'ambito del comune sede di esami. Non è stato ritenuto necessario ammettere la stessa deroga per i presidenti di commissione, in quanto per l'esercizio di tale funzione non è richiesta una specifica materia di insegnamento.

Questi sono i provvedimenti in base ai quali è regolata la materia: purtroppo si tratta di leggi che danno indicazioni di spesa, che fissano un tetto e che possono anche produrre alcuni disagi, come quello segnalato dall'interpellante ma anche da altri soggetti; abbiamo infatti ricevuto tante lettere di protesta per il modo in cui si sono svolti quest'anno gli esami.

BERGONZI. Vorrei sapere, signor Sottosegretario, se i commissari nominati in sostituzione hanno ricevuto, in base al provvedimento cui lei ha accennato, lo stesso trattamento dei commissari titolari per quanto riguarda l'indennità.

È una domanda precisa che le pongo perchè dalla risposta da lei fornita alla mia interrogazione mi sembra risulti che si sia trovato un piccolo aggiustamento, un «contentino», per così dire, ma che non sia stata riconosciuta una effettiva parità di trattamento. È una chiarificazione che le chiedo, ripeto, e mi auguro che lei disponga di dati adeguati a fornire una risposta in tal senso.

CORRADINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Non dispongo di dati, ma ho l'impressione che non vi sia stato un identico trattamento tra commissari sostituti e titolari. Mi riservo comunque di approfondire tale argomento.

BERGONZI. Anche se mi dispiace, devo dichiarare la mia completa insoddisfazione per la risposta fornita dal Sottosegretario che non risulta esauriente, completa e precisa quale da me auspicata. Era stata evidenziata una disparità di trattamento economico tra commissari titolari e commissari supplenti per quanto riguarda l'indennità: dalla risposta risulta con evidenza che tale disparità di trattamento permane. Questo significa, signor Sottosegretario, che in nome delle compatibilità di bilancio vengono penalizzate delle persone, degli insegnanti che svolgono il loro lavoro non in riferimento allo stipendio o a indennità particolari, bensì a semplici rimborsi spese.

Sulla stampa quotidiana sono apparse numerose lettere - che tra l'altro sono pervenute anche a noi parlamentari - di commissari sostituti che non potevano ricevere, in nome delle compatibilità di bilancio, neppure il rimborso del biglietto ferroviario. Ebbene, stando alla sua risposta, mi sembra che a questa ingiustizia non si sia posto assolutamente alcun rimedio o si sia posto un rimedio del tutto inadeguato.

Manifesto pertanto completa insoddisfazione per la sua risposta. Mi consenta peraltro una postilla, una considerazione di carattere politico: se questo è il modo di procedere per quanto riguarda lo stanziamento di risorse destinate all'istruzione, mi pare che siamo di fronte a un piccolo grande esempio che dimostra come si stia seguendo una politica assolutamente negativa. In questo caso alle compatibilità di bilancio si sacrificano i diritti fondamentali degli insegnanti e, per quanto concerne i processi di razionalizzazione di cui si è discusso anche in occasione delle precedenti interrogazioni, si sacrificano anche gli interessi del sistema formativo in generale.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori, sospesi alle ore 16,05, sono ripresi alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1612) ZECCHINO ed altri: Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costituzione e al funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme relative alla Consulta dei comitati nazionali, alla costi-

tuzione e al funzionamento dei comitati nazionali per le celebrazioni culturali», d'iniziativa dei senatori Zecchino, Biscardi, Scaglione, Presti, Abramonte, Bevilacqua, Binaghi, Doppio, Lorenzi, Merigliano, Magris, Brienza, Manieri e Passigli.

Prego la senatrice Bucciarelli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BUCCIARELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, signor Ministro, cari colleghi, questo disegno di legge, che ha come primo firmatario il nostro presidente Zecchino, è stato firmato da membri di quasi tutti i Gruppi presenti in questa Commissione. Credo sia opportuno ricordare ai colleghi che non erano presenti nella passata legislatura che un analogo disegno di legge fu allora presentato al Senato; il primo firmatario di quel provvedimento era sempre il senatore Zecchino e le differenze tra i due disegni di legge non sono moltissime. Nel provvedimento della passata legislatura si prevedeva che il decreto del Presidente della Repubblica per la costituzione di comitati nazionali fosse necessario solo per quelli di particolare rilevanza. Altre piccole differenze riguardavano la composizione della Consulta, ma in definitiva questo disegno di legge è sostanzialmente analogo al precedente.

Nella passata legislatura la Commissione pubblica istruzione iniziò l'esame del provvedimento e si fermò alla discussione generale. Chi avesse particolare interesse ad approfondire la materia può trovare nel fascicolo di documentazione, predisposto con la consueta attenzione e cura dagli uffici, tutte le informazioni relative al dibattito svoltosi all'epoca. In quell'occasione diverse forze politiche avanzarono delle critiche a un disegno di legge di questa natura. In particolare, si rilevava la mancanza di criteri che agevolassero il successivo lavoro di selezione delle iniziative da finanziare. Si paventava inoltre il pericolo di finanziamenti a pioggia. Ci si fermò quindi alla fase del dibattito generale.

Prima di entrare nel merito dell'articolato, vorrei tuttavia svolgere qualche considerazione, una delle quali ritengo sia doverosa da parte mia avendo accettato di essere relatrice di questo disegno di legge e quindi condividendolo in buona sostanza. Nella precedente legislatura, tra gli interventi critici vi era anche il mio e quindi nei confronti dei colleghi ho il dovere di un chiarimento visto il mio diverso modo di rapportarmi alla materia. Ricordo allora che si è svolto innanzi tutto un ampio dibattito, almeno nel mondo dei beni culturali, sulla questione dei comitati; un dibattito - come il Ministro ricorderà per essere stato a vario titolo protagonista dello stesso - incentrato sulla problematica delle risorse ordinarie e straordinarie. Si è sostenuto che i beni culturali, essendo destinatari dello 0,2 per cento del bilancio nazionale, non hanno mai le risorse necessarie per intervenire ordinariamente a tutela del nostro patrimonio; risorse che invece si trovano in occasioni straordinarie. La problematica delle celebrazioni, degli eventi particolari e dei connessi comitati è rientrata pertanto in questa grande riflessione relativa al rapporto tra risorse ordinarie e straordinarie da destinare ai beni culturali.

D'altra parte, chi vive il proprio territorio, la propria comunità, e lo fa in modo attivo e partecipe, sa che di fronte a un particolare evento le istituzioni che rappresentano una determinata comunità tendono a cele-

brare la scadenza dell'evento medesimo. In definitiva, a fronte di posizioni critiche, vi erano anche richieste per la costituzione di tali comitati. Devo dire anche - e in conseguenza di ciò ognuno di noi ha modificato il proprio atteggiamento culturale nel corso di questi anni - che il dibattito sul rapporto fra le forme ordinarie e quelle straordinarie dell'attività culturale, tra cultura intesa come fatto permanente e cultura intesa come evento spettacolare (ricorderete le polemiche sul cosiddetto «effimero»), ha cambiato negli anni anche il modo di richiedere, di vivere e di far vivere i comitati celebrativi. Se in anni più lontani, ad esempio, l'allestimento di una grande mostra rappresentava di per sé l'alfa e l'omega della celebrazione, con il passar del tempo, quando si è legiferato e perciò quando si sono insediati i comitati, si è sempre più posta attenzione a che gli eventi celebrativi fossero di forte impatto, di agevole inserimento nel circuito turistico, di facile fruizione, ma anche a che andassero oltre, divenendo un'occasione per approfondire la conoscenza e la tutela di un particolare patrimonio culturale. Quante volte noi stessi, durante l'esame di vari disegni di legge relativi a programmi celebrativi, abbiamo apprezzato lo sforzo di recuperare particolari filoni culturali in vari settori? Mi riferisco alla tutela di fonti archivistiche o librerie, di manoscritti, nonché, in alcuni casi, di monumenti o edifici storici.

Inoltre, in questi anni si è trasformato anche il rapporto tra il pubblico e il privato e la istituzione dei comitati ha rappresentato l'occasione per sperimentare una concertazione programmata degli interventi, al fine di fare affluire su un unico progetto più fonti di finanziamento. Molto spesso, di fronte ad una sollecitazione per celebrare una determinata ricorrenza, avanzava da una parte la richiesta di costituire un comitato nazionale (per lo spessore dell'evento o del personaggio) e dall'altra anche una richiesta generale di risorse finanziarie. Lo Stato ha sempre messo a disposizione fonti limitate, ma questo fa parte di una letteratura ampiamente conosciuta. Poichè c'era la partecipazione degli enti locali, quindi del comune, della provincia e della regione, ed anche di varie istituzioni culturali, i comitati sono stati degli strumenti utili per sperimentare il concorso tra diversi soggetti, pubblici e privati, e di diverse fonti di finanziamento rispetto ad un obiettivo comune, condiviso da più parti.

Come ho già avuto modo di sottolineare, circa la problematica relativa agli interventi ordinari e straordinari è emerso un concetto nuovo sul modo di vivere le celebrazioni, per recuperare, oltre la fruizione immediata, anche la possibilità di una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio culturale.

Vorrei passare adesso ad un secondo ordine di considerazioni. Come voi sapete, periodicamente il Senato e la Camera pubblicano un ordine del giorno generale sullo stato dei disegni di legge giacenti presso i due rami del Parlamento. Osservando quello pubblicato nel mese di luglio, ho notato che i disegni di legge assegnati alla Commissione Istruzione del Senato e alla Commissione cultura della Camera in questa legislatura sono circa duecento e che una significativa percentuale - oltre il 10 per cento - riguarda proprio la costituzione di comitati celebrativi per ricorrenze od eventi della più varia natura. È un dato di fatto che non può essere trascurato, anche perchè

in alcuni casi tali disegni di legge sono stati discussi o si stanno discutendo.

Non posso trascurare, nella mia relazione, un altro dato importante. Ad oggi risultano insediati (alcuni in tempi recenti, altri anche dieci anni fa) ed attivi dodici comitati nazionali per celebrazioni di eventi di spessore e di natura molto diversi. Personalmente penso che sia necessaria una valutazione sulle norme generali che presiedono alla costituzione dei comitati per verificare se siano idonee e soddisfacenti o se non ci sia invece bisogno di una riflessione dal punto di vista legislativo.

In questa sede ci interessa la valenza nazionale che possono avere le celebrazioni di alcuni eventi e ricorrenze. Come sapete, in passato i comitati venivano costituiti con un decreto del Presidente della Repubblica, ma in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 13 del 12 gennaio 1991 la relativa competenza è stata rimessa ad un decreto ministeriale. Ciò ha comportato la negativa conseguenza della possibilità che Ministeri diversi costituissero più comitati aventi analogo o medesimo oggetto. Con la «derubricazione» di un atto fortemente simbolico – la firma del Presidente della Repubblica in qualche modo invitava infatti alla concertazione – si è passati alla rimessione al singolo Ministro e ciò ha comportato duplicazioni nei vari Dicasteri nonché un abbassamento del coordinamento e della programmazione, che sono invece elementi strategici che fortemente ci interessano proprio in quanto eletti nel Parlamento. Per evitare tali rischi, il 18 aprile 1992 è stata costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una Consulta dei comitati nazionali, con sede presso il Ministero per i beni culturali e ambientali.

I presentatori del disegno di legge in esame ritengono che per dare un segnale il più incisivo possibile e per seguire un indirizzo unitario sia necessario ed opportuno confermare per legge la struttura e i compiti della Consulta, al fine di istituzionalizzare la sua capacità di coordinamento fra le diverse amministrazioni pubbliche.

Passo ora ad illustrare brevemente il testo del disegno di legge che, come i colleghi possono osservare, segue una linea ampiamente condivisa da questa Commissione.

Per quanto riguarda gli articoli, il primo integra il famoso decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, il quale reca l'ordinamento del Ministero. Mi permetto di aprire una breve parentesi: se l'attuale legislatura proseguisse per qualche altro mese, non appena esaminati gli atti più urgenti già assegnati alla nostra Commissione, sarebbe auspicabile una riflessione attenta sul decreto n. 805: infatti le norme che entrano in vigore integrando precedenti disposizioni hanno sicuramente dei pregi, ma rendono il complesso normativo di difficile lettura per i cittadini e per coloro che agiscono nelle strutture pubbliche.

Comunque, come dicevo, l'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame integra il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 e riguarda l'istituzione della Consulta dei comitati nazionali, prevedendone una composizione più ampia rispetto alla legislazione vigente. Si prevede inoltre un ruolo particolare per il direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali che dovrebbe presiedere la Consulta. Valutino i colleghi la proposta al nostro esame: poi potremo decidere, in sede di approvazione degli articoli, se queste soluzioni de-

vono ritenersi congrue. È inoltre prevista una presenza rafforzata della Presidenza del Consiglio dei ministri che ritengo positiva se vogliamo esaltare il ruolo di coordinamento del Ministero per i beni culturali. Si propone poi di modificare i criteri di nomina di alcuni rappresentanti in seno alla Consulta, in quanto tre membri della stessa vengono nominati dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

In base al comma 3 dell'articolo 8-bis, che con il comma 1 dell'articolo 1 si propone di inserire nel decreto n. 805, la Consulta dovrebbe dare pareri e formulare proposte al Ministro per i beni culturali e ambientali sulla costituzione dei comitati nazionali, tenendo conto delle indicazioni espresse dalle altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dagli altri enti pubblici nonché dalle istituzioni culturali private.

Inoltre la Consulta dovrebbe esprimere il proprio parere sui programmi triennali delle celebrazioni culturali da finanziare a carico di uno specifico fondo all'uopo istituito.

Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che per la costituzione di comitati nazionali sia necessario un decreto del Presidente della Repubblica: ritengo sia una scelta opportuna. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica deve anche determinare fini, composizione e durata dei comitati nonché ogni altro elemento utile per il loro funzionamento. Mi sembra una proposta organica che ha diritto a un nostro approfondimento. Il comma 4 dell'articolo 1 prevede infine la facoltà di stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università relativamente all'utilizzazione del personale docente.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda i finanziamenti. A tale proposito non posso non rilevare che le risorse finanziarie sono francamente molto esigue, in quanto è prevista la spesa di 2 miliardi di lire annui per il triennio 1995-1997. Leggendo i disegni di legge depositati da vari parlamentari sulla materia dei comitati risulta evidente la differenza tra quanto i proponenti chiedono e quanto invece viene stanziato con questo provvedimento. Ad esempio, per la ricorrenza dei duecento anni del tricolore a Reggio Emilia si chiedevano 20 miliardi; ma purtroppo siamo di fronte ai soliti problemi finanziari.

In conclusione, ritengo che questo disegno di legge non sia il solito provvedimento programmatico che lascia il tempo che trova; esso potrebbe invece rappresentare un importante punto di riferimento rispetto al moltiplicarsi di iniziative legislative - ognuna di per se' legittima - che incontrano sempre maggiori difficoltà in sede parlamentare. Se non vogliamo occuparci, come Parlamento, delle singole specifiche questioni, faremmo meglio a individuare uno strumento che consenta in via ordinaria a chiunque intenda istituire un comitato per una determinata celebrazione di agire in maniera certa.

Da parte di tutti i firmatari non ci sarà, spero, chiusura rispetto ad eventuali modifiche e integrazioni; tuttavia a me sembra che questo provvedimento possa essere positivo per delineare un nuovo assetto delle competenze in questa materia.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Bucciarelli per la sua relazione e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

